

Contratto di appalto per la progettazione e realizzazione di un nuovo sito riservato agli utenti iscritti denominato “Inarcassa ONLine” (IOL)

RUP: Francois Pierdet

N. CIG: 6206733619

INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed architetti liberi professionisti, con sede in Roma, via Salaria 229, di seguito indicata brevemente come INARCASSA, codice fiscale 80122170584, nella persona del _____ domiciliato per la carica presso la sede di Inarcassa;

E

La Società _____ con sede in _____ CF/P.I _____ che nel contesto del presente contratto è indicata più brevemente con la parola “Società” in persona del legale rappresentante Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede della Società;

congiuntamente definite “le parti”;

Art. 1 - Normativa applicabile

Il presente contratto è regolato oltre che dalle clausole in esso contenute, dai documenti, di seguito indicati, che formano parte integrante dello stesso, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di appalto.

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il bando di gara e relativi allegati;
- b) il capitolato tecnico;
- c) l’offerta economica e qualitativa della Società.

In caso di discordanza o contrasto, il contratto ed il capitolato tecnico di Inarcassa prevarranno su tutti i documenti prodotti dalla Società salvo eventuali proposte migliorative, formulate dalla Società ed accettate da Inarcassa.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto

Forma oggetto del presente appalto la progettazione e realizzazione di un nuovo sito riservato agli utenti iscritti denominato “Inarcassa ONLine” più brevemente indicato con la parola “IOL”, come descritto nel capitolato tecnico e nell’offerta qualitativa della Società. In particolare il fornitore si obbliga espressamente a realizzare gli obiettivi descritti nei documenti citati, facendo conseguire a Inarcassa la piena autonomia nell’utilizzo e nella gestione del sito.

Art. 3 - Caratteristiche generali del sistema da fornire

Il sito dovrà rispondere alle caratteristiche generali e funzionali ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico.

Art. 4 - Termine di Consegna

Come descritto dal punto 3.2 del Capitolato.

Art. 5 - Pagamenti

Il corrispettivo dell'appalto, fissato in € (*non compilare*) oltre IVA di cui € (*non compilare*) oltre IVA quali oneri per la sicurezza, sarà erogato come di seguito indicato:

- a) all'approvazione dell'analisi funzionale: 10% dell'importo totale detratto il valore di cui al successivo punto d). Tale pagamento non costituisce in alcun modo accettazione del servizio essendo tale effetto rimesso all'approvazione del collaudo con esito positivo;
- b) dopo il collaudo totale, con esito positivo: 35% dell'importo totale detratto il valore di cui al successivo punto d);
- c) un mese dopo il go live (previo riscontro del pieno rispetto delle specifiche tecniche e funzionali definite nel capitolato e nella successiva documentazione prodotta): 45% dell'importo totale detratto il valore di cui al successivo punto d);
- d) al rilascio in produzione (previo riscontro del pieno rispetto delle specifiche tecniche e funzionali definite nel capitolato e nella successiva documentazione prodotta) dei moduli on line, di cui alla fase due: come da importo presentato in offerta.
- e) al superamento del periodo di garanzia: il 10% dell'importo totale detratto il valore di cui al precedente punto d).

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. la Società si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO

- AGENZIA

- C/C IBAN

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome:

C.F. _____

Ciascuna fattura dovrà riportare tassativamente il numero di CIG 6206733619, di ODA _____, di rilascio e ricezione. In assenza di tali indicazioni, Inarcassa non garantisce la puntualità dei pagamenti.

Per la trasmissione delle fatture in formato elettronico, di cui al DM 55/2013 e successiva circolare 31/03/14, il codice IPA di Inarcassa è il seguente: G2V3PG.

I servizi opzionali indicati nel punto 3.8 del Capitolato saranno retribuiti applicando lo sconto offerto del _____% sulla base d'asta, anche alle tariffe unitarie esplicitate nello schema di offerta per i profili professionali richiesti per la presente Fornitura.

Art. 6 – Il Responsabile per Inarcassa

La piena e corretta esecuzione dell'appalto sarà vigilata da Inarcassa, in ogni suo aspetto e senza esclusione di obbligo alcuno della società, previsto dal presente contratto o da esso richiamato, a mezzo di un responsabile incaricato, o da suo sostituto. Il nominativo del Responsabile per l'Inarcassa e dell'eventuale sostituto verrà comunicato contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Resta esplicitamente convenuto che sono escluse dai compiti del Responsabile per l'Inarcassa e del suo delegato tutte le incombenze relative alla sorveglianza del personale addetto all'appalto, che rimane compito specifico e inderogabile della Società.

Il Responsabile per INARCASSA ed il Responsabile per la Società gestiranno:

- a) il controllo del rispetto del PIANO ESECUTIVO;
- b) la supervisione delle attività progettuali e realizzative;
- c) l'analisi e valutazione della rendicontazione mensile;
- d) la gestione di eventuali varianti in corso d'opera;
- e) la rilevazione di eventuali non conformità;
- f) il coordinamento delle attività di formazione;
- g) la supervisione del collaudo;
- h) il monitoraggio dei livelli di servizio.

6.1 – Verifica degli elaborati progettuali

Tutti gli elaborati devono essere rispondenti alla normativa vigente, congruenti sotto il profilo tecnico ed in linea con gli indirizzi progettuali di Inarcassa; eventuali carenze e/o mancanze saranno da imputarsi alla Società e dovranno essere oggetto di revisioni. Le modifiche agli elaborati progettuali, in adempimento a quanto sopra, sia nella fase di progettazione sia nelle successive fasi, saranno da considerarsi non onerose per l'Associazione. Durante la fase della progettazione esecutiva saranno effettuate riunioni con cadenza settimanale presso la sede di Inarcassa con il RUP.

6.2 – Assistenza tecnica dell'Associazione

Inarcassa si impegna a fornire alla Società tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio. L'Associazione si impegna, infine, a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati.

6.3 – Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito della Società, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste da Inarcassa, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l'affidatario è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

6.4 – Altri obblighi

Resta a carico della Società ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Associazione; la Società è obbligata ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Associazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. La Società solleva Inarcassa da ogni conseguenza giuridica per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di legge e del presente atto lo stesso è chiamato a svolgere.

Il Responsabile per Inarcassa, oltre ad impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, approva tutti i documenti del Progetto e l'analisi funzionale.

Art. 7 - Collaudo

I servizi oggetto del presente contratto saranno sottoposti a collaudo. Il collaudo ha per oggetto la verifica della corrispondenza del servizio e dei risultati ottenuti a quanto previsto nei documenti contrattuali in termini di:

- a) **consistenza**, cioè verifica della consegna dei software e relativa documentazione, oggetto del contratto;
- b) **coerenza con le esigenze**, cioè verifica della rispondenza del sistema nel suo complesso e nei suoi dettagli alle esigenze espresse nelle specifiche funzionali e nel capitolato;
- c) **funzionamento**, cioè verifica del funzionamento del sistema nel suo complesso e nei suoi componenti in accordo a quanto previsto nelle specifiche funzionali e gestionali incluso il raggiungimento delle prestazioni pattuite;
- d) **tempi di fornitura in opera.**

Art. 8 - Modalità di Collaudo

Si procederà al collaudo in contraddittorio tra i responsabili a ciò designati rispettivamente dalla Società e da Inarcassa.

Qualora il sistema fornito, o parte di esso, non superi le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la Società, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, dovrà adoperarsi per eliminare a propria cura e spese, tutte le cause di non rispondenza indicate nella relazione di collaudo.

Della avvenuta rimozione di tali cause, la Società dovrà quindi dare tempestiva comunicazione ad Inarcassa.

Entro 30 gg. da tale comunicazione il collaudo è ripetuto alle stesse condizioni e modalità, anche su campione diverso da quello già esaminato, con eventuali oneri a carico della Società.

Qualora alla data della nuova prova di collaudo i prodotti non siano ancora disponibili per il collaudo, ovvero le successive prove diano ancora esito negativo, Inarcassa avrà facoltà di risolvere il presente contratto incamerando la cauzione e di affidare la fornitura in danno ad altre società.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al presente articolo Inarcassa ha facoltà di applicare la penale nella misura di cui al successivo art. 11, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - Garanzia

La Società garantisce per un anno dalla data del verbale di messa in esercizio, i prodotti installati e il conseguente sistema realizzato. Nell'ambito del periodo di garanzia, la società è tenuta a porre rimedio senza ritardi ed a proprie spese, ad ogni difetto od inconveniente segnalato da Inarcassa, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da software difettosi, da errori di progettazione e da propria inerzia o negligenza. Resta peraltro stabilito che eventuali contestazioni sulla addebitabilità delle spese non esonerano comunque la Società dall'eseguire prontamente tutti gli interventi ed i ripristini delle procedure richiesti da Inarcassa.

Art. 10 - Modalità di prestazione degli interventi in garanzia

L'assistenza applicativa e sistemistica dovrà essere erogata attraverso la reperibilità telefonica dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, con risposta telefonica e con eventuale intervento on-site entro le 4 ore lavorative successive alla chiamata in caso di errore bloccante ed entro la giornata lavorativa successiva negli altri casi. I malfunzionamenti software dovranno essere risolti, comunque, entro 24 ore consecutive dalla chiamata.

Art. 11 - Penali

Per le inadempienze ai servizi indicati nel punto 5.1 del Capitolato sono applicabili le penali indicate nella relativa tabella, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali non sono applicate se il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla Società.

Art. 12 - Clausola risolutiva

Nei casi di:

- a) esito negativo del collaudo;
- b) inadempienze della Società le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dal Responsabile per Inarcassa per porre fine all'inadempimento;
- c) ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini pattuiti;
- d) violazione degli obblighi in materia di riservatezza;
- e) violazione degli obblighi in materia di subappalto;
- f) gravi e ripetute violazioni rispetto ai tempi di realizzazione del progetto;

Inarcassa potrà risolvere il contratto con effetto immediato, senza necessità di diffida o messa in mora, dandone avviso alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 - Obblighi di informazione

La Società si obbliga espressamente a fornire ad Inarcassa tutte le informazioni tecniche necessarie ed utili a garantire la perfetta realizzazione del sistema.

Art. 14 - Documentazione

La Società è obbligata a fornire i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

Art. 15 - Personale e documento di valutazione rischi interferenziali (DUVRI)

La Società è tenuta ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente appalto; è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere altresì a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. La società è tenuto, in particolare, ad osservare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, le condizioni normative, retributive e contributive fissate dalle disposizioni legislative o dai contratti o accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

La Società ha l'obbligo di comunicare ad Inarcassa per iscritto almeno 10 giorni continuativi prima della data di inizio dell'appalto, i nominativi degli addetti e, successivamente, degli eventuali subentranti ed aggiunti, ed il tipo di rapporto di lavoro che intercorre tra la Società medesima e gli addetti.

Entro 10 gg. dall'affidamento dell'appalto, la Società dovrà segnalare il nominativo della persona incaricata di redigere il DUVRI generale di concerto con il RSPP di Inarcassa.

Detto documento costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi ed oneri generali

Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri seguenti:

- scrupolosa osservanza delle norme in materia di assistenza e previdenza sociale, degli obblighi assicurativi derivanti da leggi e da contratti collettivi, nonché regolare pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro; l'Inarcassa provvederà alle trattenute delle somme corrispondenti in caso di vertenze che potranno sorgere tra la società e gli organi competenti alla riscossione dei citati contributi, ovvero in caso di inadempimento agli obblighi contributivi o assicurativi, comunque accertati dall'Inarcassa;
- scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro in genere;
- scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, per quanto di spettanza e comunque adottare le misure di cui all'art. 2087 del Codice civile a tutela sia dei propri dipendenti che dei dipendenti dell'Inarcassa e di terzi.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

La Società assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare a fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo alla riservatezza non è soggetto a scadenza. In caso di violazione di tale obbligo, Inarcassa si riserva la risoluzione del contratto, anche senza preavviso, ovvero la revoca dell'aggiudicazione, ove il contratto non sia stato ancora sottoscritto, fatta salva ogni ulteriore azione legale a qualunque titolo esperibile. Inarcassa si riserva l'adozione di misure per la riservatezza a cui la Società dovrà uniformarsi, che, comunque, non comporteranno ulteriori oneri per la società medesimo.

Art. 18 - Proprietà del prodotto

Tutti gli oggetti realizzati nell'ambito del progetto diverranno di proprietà di Inarcassa che potrà, pertanto, disporne come meglio crederà.

Inarcassa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia usato, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Sono a carico della Società tutte le spese relative alla difesa contro qualsiasi azione per violazione, in Italia o all'estero, di brevetti per invenzione, modelli industriali e marchi, nonché di diritti d'autore, eventualmente promossa nei confronti del committente in relazione ai prodotti e servizi forniti in base al presente contratto o in relazione al loro uso.

Sono altresì a carico della Società fornitore le spese relative al pagamento dei danni verso terzi, le spese giudiziali, comprese quelle relative agli onorari per avvocati e procuratori, sostenute da Inarcassa, nonché i costi delle transazioni fatte, nei confronti dei terzi, dalla Società o concordate tra questa ed Inarcassa.

Ciascuna parte si impegna a dare immediato avviso scritto all'altra circa le azioni di cui al precedente comma e sarà consentito alla Società di assistere Inarcassa nella difesa ed in tutti i passi ragionevolmente richiesti in relazione a tale difesa.

Qualora il prodotto oggetto del presente contratto fosse oggetto di una azione per violazione di brevetti o di diritti d'autore, in Italia o all'estero, o, a parere della Società, possano diventarlo, la Società, a sua scelta e a sue spese, potrà modificare o sostituire detti prodotti, assicurando in ogni caso lo svolgimento di prestazioni equivalenti, ovvero ottenere per Inarcassa il diritto di continuare ad utilizzare tali prodotti.

Art. 19 - Accertamenti antimafia

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia risultasse che anche successivamente all'inizio dell'esecuzione della fornitura il titolare o i legali rappresentanti o i direttori tecnici della Società non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, Inarcassa disporrà la risoluzione del contratto procedendo ad incamerare il deposito cauzionale con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Analogamente la Società deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "LEGGI ANTIMAFIA" con i nn. 646 del 13.9.1982 e 936 del 23.12.1982, n. 490 del 1994 nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà risoluzione del contratto, a seguito della quale Inarcassa incamererà il deposito cauzionale.

Art. 20 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Società è tenuta a prestare un deposito cauzionale nella misura ed alle condizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06 (*ovvero ridotta nella misura del 50% in presenza di certificazione di qualità UNI ISO*) a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa recante le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del committente;
- validità della garanzia per un anno dalla data di approvazione del collaudo.

Art. 21 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente appalto dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno salva espressa diversa pattuizione.

Art. 22 - Divieto di cessione

La Società non potrà cedere a terzi il contratto, nè le singole obbligazioni che da esso derivano. In particolare non potranno essere ceduti i crediti da esso nascenti. Le richieste di subappalto devono essere fatte per iscritto ed ampiamente motivate. Nei casi di subappalto autorizzato rimane invariata la responsabilità della Società contraente che continua a rispondere delle obbligazioni contrattuali.

Art. 23 – Copertura assicurativa per Danni e Responsabilità civile terzi

La Società è direttamente e civilmente responsabile dei danni eventualmente arrecati ad Inarcassa e/o a terze persone, derivanti da cattiva esecuzione dell'appalto nonché da ogni causa, ivi compresa la causa accidentale. Analogamente la Società è responsabile degli eventuali incidenti occorsi al personale nell'espletamento del servizio o durante l'utilizzo delle attrezzature. La Società si impegna a stipulare apposita polizza con primaria Compagnia di assicurazione, che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con un massimale di garanzia unico non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e per i danni subiti da Inarcassa da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante.

Art. 24– Autorizzazione all'uso dei dati personali (D.Lgs. 196/03)

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 25 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto è competente il foro di Roma.

Art. 26 - Spese contrattuali

La Società si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta di Inarcassa, le spese per l'eventuale registrazione, del presente contratto, in caso d'uso

Roma, li

INARCASSA

La SOCIETÀ

Ai sensi dell'art.1341, 2° Comma Cod. Civ. la Ditta dichiara di approvare specificatamente gli artt. 5 Pagamenti, 11 Penali, 12 Clausola Risolutiva, 20 Deposito Cauzionale, 22 Divieto di cessione, 26 Spese contrattuali.

INARCASSA

La SOCIETÀ